

LABORATORIO 231

*Reati ambientali, inquadramento sistematico
e recenti evoluzioni, presidi di controllo
e ruolo dell'organismo di vigilanza*

Intervento dell'avv. Carlo Baccaredda Boy

STUDIO LEGALE
BACCAREDDA BOY

L'applicazione giurisprudenziale
dell'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001
(Reati ambientali)

Articolo piuttosto «*giovane*»:

- ➡ inserito *ex novo* nel 2011 (D.lgs. 121/2011)
- ➡ modificato e integrato nel 2015 (Legge 68/2015)

Art. 2 D.lgs 231/2001 (Principio di legalità)

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Corollario del principio di legalità



Principio di irretroattività della norma sfavorevole all'ente

**Non potrà esservi responsabilità amministrativa dell'ente né sanzioni
se nel momento in cui è stato commesso il fatto illecito
questo non rientrava tra i reati presupposto**

Sentenze che hanno fatto applicazione concreta del principio di legalità:

a. CASO ILVA: Cass. Pen., Sez. VI, 20.12.2013 n. 3635

decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente a carico di alcune società del gruppo in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati presupposto : art. 416 e alcuni reati ambientali

Cass. Pen., Sez. VI, 20.12.2013 n. 3635 (ILVA)

= Occorre fare riferimento alla data di realizzazione delle condotte (cioè la consumazione del reato).

= L'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trova applicazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore

Si dovevano quindi estromettere tutte le violazioni ambientali anteriori alla entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 (cioè 16 agosto 2011) che ha inserito nel novero delle fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la serie di reati ambientali indicati nell'art. 25-*undecies*

Tentativo di «recuperare» alcune fattispecie che sono rimaste fuori dall'art. 25 *undecies*:

art. 434 c.p. (*disastro*)

art. 437 c.p. (*omissione cautele contro infortuni sul lavoro*)

art. 439 c.p. (*avvelenamento di acque*)

... contestandoli come reati scopo dell'art. 416 –
associazione per delinquere (che fa parte dei reati
presupposto ex art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

Cass. Pen., Sez. VI, 20.12.2013 n. 3635
(ILVA)

«... in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di una ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo ...»

b. CASO «CELI CALCESTRUZZI»
Cass. Pen., Sez. III, 30.09.2015, n. 39373

decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni
nella disponibilità della Società in relazione
ad alcuni reati in materia di rifiuti (introdotti nel 2011
nel novero dei reati presupposto)

□ Reati contestati:

- art. **260** d.lgs.152/2006 (*attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*)
- art. **256** c.1 d.lgs. 152/2006 (*gestione di rifiuti non autorizzata*)
- art. **257** d.lgs. 152/2006 (*omessa bonifica di sito inquinato*)

Secondo il Tribunale del riesame

Mancando la prova della prosecuzione degli illeciti fino a luglio 2011, per il principio di legalità, non poteva applicarsi la normativa introdotta dal D.lgs. 121/2011 che aveva esteso la responsabilità dell'ente per i reati ambientali

Secondo la Corte di Cassazione

Fondamentale è la valutazione del momento consumativo dei reati ambientali; bisogna indagarne la natura per verificare se si siano consumati prima o dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 121/2011.

Reato di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 (*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*)

= per il coinvolgimento della responsabilità dell'ente sarà necessario accertare che l'ultimo degli atti integranti il fatto costitutivo del reato sia successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 121/2011 che ha introdotto l'art. 250 nel novero dei reati presupposto

Lo stesso vale per il reato di cui all'art. 256 c. 1 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs.152/2006)

= è reato permanente

= occorre avere riguardo all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree.

D.lgs. 231/2001

Art. 19 - Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato [**confisca per equivalente**]

Art. 53 - Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 commi 3, 3bis e 3 ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili

[...]

Concreta individuazione del profitto in tema di reati ambientali

Primo orientamento



Spese non affrontate

Secondo orientamento



Risultato economico positivo

Primo orientamento

Vicenda Duca degli Abruzzi

Contestata la realizzazione di una
discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi
(art. 256 comma 3 d.lgs.156/2006)

Nell'area della società era stata depositata in maniera
incontrollata una gran quantità di rifiuti pericolosi,
in gran parte interrati.

Vicenda Duca degli Abruzzi

Sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, beni nella disponibilità della società Duca degli Abruzzi S.r.l. fino alla concorrenza di 800.000 Euro, pari ai costi preventivati per la bonifica del sito.

Cass. Pen., Sez. III, 24.3.2014, n. 13859:

= nella specie il profitto è da individuarsi nelle spese non sostenute dalla società per il corretto smaltimento dei rifiuti (risparmio di spesa).

CASO ILVA: Cass. Pen., Sez. VI, 20.12.2013 n. 3635

Disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per un valore complessivo di 8 milioni di euro, pari alla somma ritenuta necessaria per effettuare tutte le opere di risanamento ambientale e di messa in sicurezza dello stabilimento

La Cassazione ha specificato che:

La nozione di profitto presuppone l'individuazione di un risultato economico positivo

La confisca per equivalente richiede la prova che l'ente abbia ottenuto un ricavo superiore in conseguenza dell'omissione dei costi ambientali specificamente individuati: solo tale ricavo superiore, se determinabile, può essere oggetto di confisca

La confisca non può essere determinata in base al costo delle opere necessarie per il risanamento, attenendo tale valore al diverso parametro del danno

La cassazione ILVA ha avuto impatto anche sulla vicenda Duca degli Abruzzi

(Cass. Pen., Sez. IV, 19.12.2014, n. 53111)

Ha annullato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame perché, richiamandosi espressamente alla Cassazione ILVA, avrebbe dovuto accertare se la società Duca degli Abruzzi avesse introitato ricavi per il fatto di non aver detratto i costi necessari per lo smaltimento, posto che il mero possesso dell'area dalla quale non fossero stati tratti ricavi escluderebbe la sussistenza del profitto nel senso indicato dalla giurisprudenza.

Profitto confiscabile in ipotesi di c.d. reato in contratto

Cass. Pen., Sez, VI, 10.01.2017 n. 655

= nel caso in cui il comportamento illecito incida sulla fase di esecuzione del contratto, la confisca potrà avere ad oggetto soltanto i ricavi conseguiti illecitamente;

= non potranno formare oggetto di confisca i corrispettivi ottenuti regolarmente quali compenso di prestazioni sinallagmatiche.

Cass. Pen., Sez. III, 12.01.2017 n. 9132

REQUISITI DELLA DELEGA:

- a) La delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- b) Il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli
- c) La delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- d) L'esistenza della delega deve esser giudizialmente provata in modo certo

La questione delle deleghe si salda a quello relativo alla responsabilità dell'ente



LA MANCANZA DI DELEGHE DI FUNZIONI – NEI TERMINI INDICATI – E' FATTO CHE DI PER SE' PROVA LA MANCANZA DI UN EFFICACE MODELLO ORGANIZZATIVO ADEGUATO A PREVENIRE LA CONSUMAZIONE DEL REATO DA PARTE DEI VERTICI AZIENDALI

(Cass., pen., Sez. III, 12.1.17, 9132)